



## **COMUNICATO UFFICIALE N.124** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 84/AA al N. 89/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo ZANINI, Sebastiano BARBARO, Giovanni SARTOR e della società RESANA CSM 2010 A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO ZANINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Resana CSM 2010, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 e 17, punto 5/A del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 5.7.2017, pag. 9, lett. B, per aver tesserato calciatori fuori quota in occasione della stagione sportiva 2017/2018; nonché per aver consentito e comunque non impedito all'allenatore Barbaro Sebastiano di utilizzare calciatori fuori quota, nonché al dirigente accompagnatore Sartor Gianni di indicarli in distinta, in occasione delle seguenti gare di Campionato Juniores Provinciale, *Resana CSM 2010 – Città di Asolo del 23.9.2017; San Giorgio in Bosco – Resana CSM 2010 del 30.9.2017; Resana CSM 2010 – Loria 96 del 7.10.2017; San Martino Luparense – Resana CSM 2010 del 14.10.2017; Resana Csm 2010 – VirtusAgredo del 21.10.2017; San Floriano – Resana Csm 2010 del 28.10.2017; Resana Csm 2010 – Fossalunga del 4.11.2017;*

SEBASTIANO BARBARO, all'epoca dei fatti allenatore di base della Società Resana CSM 2010, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 e 17, punto 5/A del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 5.7.2017, pag. 9, lett. B, per aver consentito e comunque non impedito alla società Resana CSM 2010 l'utilizzazione di calciatori fuori quota, in occasione delle seguenti gare di Campionato Juniores Provinciale, *Resana CSM 2010 – Città di Asolo del 23.9.2017; San Giorgio in Bosco – Resana CSM 2010 del 30.9.2017; Resana CSM 2010 – Loria 96 del 7.10.2017; San Martino Luparense – Resana CSM 2010 del 14.10.2017; Resana Csm 2010 – VirtusAgredo del 21.10.2017; San Floriano – Resana Csm 2010 del 28.10.2017; Resana Csm 2010 – Fossalunga del 4.11.2017;*

GIOVANNI SARTOR, all'epoca dei fatti dirigente della Società Resana CSM 2010, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2 e 17, punto 5/A del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 5.7.2017, pag. 9, lett. B, per aver consentito e comunque non impedito alla società Resana CSM 2010 l'utilizzazione di calciatori fuori quota, sottoscrivendone le relative distinte di gara consegnate al Direttore di gara in occasione delle gare di Campionato Juniores Provinciale, *Resana CSM 2010 – Città di Asolo del 23.9.2017; San Giorgio in Bosco – Resana CSM 2010 del 30.9.2017; Resana CSM 2010 – Loria 96 del 7.10.2017; San Martino Luparense – Resana CSM 2010 del 14.10.2017; Resana Csm 2010 – VirtusAgredo del 21.10.2017; San Floriano – Resana Csm 2010 del 28.10.2017; Resana Csm 2010 – Fossalunga del 4.11.2017;*

RESANA CSM 2010 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo ZANINI, in proprio e in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società RESANA CSM 2010 A.S.D., Sebastiano BARBARO e Giovanni SARTOR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Carlo ZANINI, di 60 giorni di squalifica per il Sig. Sebastiano BARBARO, di 100 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni SARTOR e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società RESANA CSM 2010 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 973 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco CALCE, Nicola MOLLICHELLI, Massimo MOSCATIELLO, Ermanno VAIRANO, Valentino MASCIA, della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO e della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO CALCE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito al tecnico FRANZESE Benedetto di svolgere nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato per la stessa società (tesseramento perfezionato presso il Settore Tecnico soltanto il 06.02.2017);

NICOLA MOLLICHELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. ed a quanto previsto dall'art. 40, lettera D del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 39, lettera E, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 44, del Regolamento L.N.D, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico MOSCATIELLO Massimo di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE, partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società; nonché per aver consentito e comunque non impedito al sig. MARCACCIO Angelo persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, stagione sportiva 2016/2017;

MASSIMO MOSCATIELLO, allenatore dilettante di terza categoria, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, l'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 23, comma 2 delle N.O.I.F. in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE partecipante al campionato di Prima Categoria, girone A, CR Molise, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;

ERMANNNO VAIRANO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, lettera D del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 39, lettera E del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società

POLISPORTIVA CHIAUCI partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone B, CR Molise, stagione sportiva 2016/2017, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

VALENTINO MASCIA, in qualità di allenatore di base, in violazione dell'art. 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ora trasfuso nell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 23, comma 2 delle N.O.I.F., in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. GRUPPO GSM partecipante al campionato di Prima Categoria, girone C, CR Molise, senza ancora essere regolarmente tesserato per la stessa società in quanto il tesseramento è stato perfezionato presso il Settore Tecnico Figc soltanto il 10.04.2017;

A.S.D. ATLETIK MIGNANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. AURORA CAPRIATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco CALCE, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETIK MIGNANO, Nicola MOLLICHELLI, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA CAPRIATESE, Massimo MOSCATIELLO, Ermanno VAIRANO e Valentino MASCIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco CALCE, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola MOLLICHELLI, di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Massimo MOSCATIELLO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Ermanno VAIRANO, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Valentino MASCIA, di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETIK MIGNANO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. AURORA CAPRIATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 907 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vittorio BELLOSTA e della società A.S.D. LA BIELLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO BELLOSTA, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della A.S.D. La Biellese, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità ex art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed art. 48, comma 3, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito che nella gara *Chisola - la Biellese* del 9.11.2017, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza del C.R. Piemonte, non venisse schierata dalla A.S.D. La Biellese la migliore formazione possibile, bensì una formazione composta, quanto meno in larga parte, da giocatori della squadra Juniores e diretta dal relativo tecnico, Sig. Enrico Rossi;

A.S.D. LA BIELLESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio BELLOSTA e dal Sig. Michele Riccelli, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LA BIELLESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio BELLOSTA e di € 867,00 (ottocentosessantasette/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) già versati, per la società A.S.D. LA BIELLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 8 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1372 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Tommaso FALAMESCA avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO FALAMESCA, Allenatore di Base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE, in violazione dell'art 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art 22, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell'art. 37, comma 1 del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per aver svolto l'attività di allenatore della squadra Allievi Regionali della società Città di Valmontone nella gara Città di *Valmontone - Atletico Zagarolo*, svoltasi il 14 gennaio 2018 a Valmontone, pur essendo, a quella data, squalificato in virtù della sanzione applicata ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva di 40 giorni di squalifica come da C.U. n. 109/AA del 8 gennaio 2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso FALAMESCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Tommaso FALAMESCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbicini



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1355 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO, Giuseppe PANARIELLO e della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO) avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all'epoca dei fatti Commissario Straordinario della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, per aver prodotto e utilizzato, in occasione della presentazione del ricorso della propria società al T.F.N., Sezione Vertenze Economiche, avverso una decisione della CAE relativa al calciatore Maurizio MARAUCCI, documentazione recante sottoscrizioni apocriefe e comunque per mancata diligenza nella verifica dell'autenticità della stessa peraltro priva della firma del Presidente della Società;

GIUSEPPE PANARIELLO, all'epoca dei fatti Segretario della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, per aver permesso la produzione e l'utilizzo, in occasione della presentazione del ricorso della propria società al T.F.N., Sezione Vertenze Economiche, avverso una decisione della CAE relativa al calciatore Maurizio MARAUCCI, di documentazione recante sottoscrizioni apocriefe e comunque per mancata diligenza nella verifica dell'autenticità della stessa peraltro priva della firma del Presidente della Società;

AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TURRIS CALCIO e Giuseppe PANARIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, 40 giorni di inibizione per il sig. Giuseppe PANARIELLO e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. TURRIS CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2018**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1356 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO, Giuseppe PANARIELLO e della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO) avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all'epoca dei fatti Commissario Straordinario della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, per aver prodotto e utilizzato, in occasione della presentazione del ricorso della propria società al T.F.N., Sezione Vertenze Economiche, avverso una decisione della CAE relativa al calciatore Antonio MORELLA, documentazione recante una sottoscrizione apocrifa e comunque per mancata diligenza nella verifica dell'autenticità della stessa peraltro priva della firma del Presidente della Società;

GIUSEPPE PANARIELLO, all'epoca dei fatti Segretario della società AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, per aver permesso la produzione e l'utilizzo, in occasione della presentazione del ricorso della propria società al T.F.N., Sezione Vertenze Economiche, avverso una decisione della CAE relativa al calciatore Antonio MORELLA, di documentazione recante una sottoscrizione apocrifa e comunque per mancata diligenza nella verifica dell'autenticità della stessa peraltro priva della firma del Presidente della Società;

AP TURRIS CALCIO A.S.D. (oggi A.S.D. TURRIS CALCIO), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TURRIS CALCIO e Giuseppe PANARIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, 40 giorni di inibizione per il sig. Giuseppe PANARIELLO e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. TURRIS CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2018**

**IL SEGRETARIO**

Antonio Di Sebastiano

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Roberto Fabbricini